

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di laboratori nelle scuole secondarie di I e II grado della città di Napoli nell'ambito del progetto "Cultura. Che classe!"

FAQ

Argomento: Tipologia di soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità soggettiva

D: Gli istituti paritari possono essere coinvolti come partner?

R: Ai sensi dell'art. 3 l'Avviso "è rivolto a tutti i soggetti, ad esclusione delle persone fisiche e delle imprese individuali, quali associazioni (culturali, di promozione sociale, di volontariato, etc...), enti, consorzi, cooperative, istituti di cultura, fondazioni, onlus, imprese, etc. È consentita la partecipazione di tali soggetti riuniti in forma associata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ATS, Consorzi, etc). È esclusa la partecipazione (sia in forma singola che in qualità di partner di ATS) di istituti scolastici statali, paritari, legalmente autorizzati di qualsiasi ordine e grado. Gli istituti scolastici destinatari delle proposte progettuali prenderanno parte al progetto stipulando appositi accordi di collaborazione (ALLEGATO 5) con il soggetto proponente. Con tali accordi si impegneranno a collaborare alla realizzazione delle attività del progetto indirizzate ai propri studenti, mettendo eventualmente a disposizione proprie sedi e/o personale". L'art. 4, inoltre, ribadisce che "è esclusa la partecipazione (sia in forma singola che in qualità di partner di ATS) di istituti scolastici statali, paritari, legalmente autorizzati di qualsiasi ordine e grado, che si configurano invece come destinatari delle proposte progettuali dell'Avviso". Pertanto un Istituto paritario non potrà essere in alcun modo coinvolto come partner, ma solo come **destinatario** della proposta progettuale attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione.

Argomento: Articolazione e tipologia di interventi

D: Un Istituto scolastico che ha più plessi può aderire a diversi partenariati, cioè un partenariato per ciascun plesso?

R: Ai sensi dell'art. 10 n. 3 a) dell'Avviso "ogni Istituto scolastico potrà siglare un accordo per un solo progetto. Per gli Istituti Comprensivi è prevista la sottoscrizione di un solo accordo per un solo progetto. Sarà, tuttavia, possibile includere nella proposta progettuale sottoscritta sia classi di scuola secondaria di I grado che classi di scuola secondaria di II grado". Pertanto anche un Istituto

scolastico che ha più plessi potrà siglare un solo Accordo di collaborazione (Allegato 5) per una sola sezione.

Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, l'Accordo di Collaborazione (Allegato 5) dovrà essere **sottoscritto con firma digitale** *“sia dal legale rappresentante del soggetto proponente (in caso di ATS, sottoscritto sia dal capofila che da tutti i partner della costituenda ATS) sia dal legale rappresentante dell'Istituto/i scolastico/i coinvolto/i”* e che, qualora dovessero pervenire progetti relativi allo stesso Istituto, sarà automaticamente escluso il progetto che avrà siglato accordo con la scuola in data successiva.

D: *E' possibile sottoscrivere un Accordo di collaborazione con un Istituto scolastico ubicato nel territorio della città metropolitana di Napoli e non nel territorio della città di Napoli?*

R: Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso *“le proposte progettuali dovranno prevedere: (...) l'individuazione da parte del soggetto proponente di minimo 3 (tre) diversi Istituti del territorio del Comune di Napoli in cui realizzare la proposta progettuale con l'indicazione della Municipalità o delle Municipalità prescelte”*. L'art. 10 punto 3 b) chiarisce che *“saranno considerate inammissibili, in quanto viziate da irregolarità non sanabili, le proposte progettuali: (...) che abbiano indicato Istituti scolastici ubicati al di fuori del territorio del Comune di Napoli”*. Pertanto non è possibile sottoscrivere un Accordo di collaborazione con un Istituto scolastico ubicato al di fuori del territorio del Comune di Napoli.

D: *E' possibile sottoscrivere un Accordo di collaborazione con un Istituto scolastico che abbia la sede legale-centrale fuori dal Comune di Napoli, ma la sede operativa delle attività sia all'interno del territorio comunale?*

R: Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso nelle proposte progettuali *“dovranno essere coinvolti minimo 3 (tre) Istituti diversi tra gli Istituti superiori di I e II grado della città di Napoli”*. L'articolo 10 chiarisce che *“saranno considerate inammissibili, in quanto viziate da irregolarità non sanabili, le proposte progettuali: (...) abbiano indicato nella proposta progettuale Istituti scolastici ubicati al di fuori del territorio del Comune di Napoli”*. Pertanto, un Istituto scolastico che abbia una sede legale-centrale al di fuori del territorio del Comune di Napoli non potrà sottoscrivere un Accordo di Collaborazione per il presente Avviso, anche se la sede di svolgimento dei laboratori è ubicata all'interno del territorio del Comune di Napoli.

Argomento: Modalità e termini di presentazione della domanda

D: *Si richiede un chiarimento in merito alle disposizioni contenute ai punti 1.4 e 5.2 dell'Allegato 3 (SCHEDA DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE). In particolare, si segnala l'impossibilità per il soggetto proponente di fornire un'indicazione precisa delle date (giorno) per lo svolgimento delle attività progettuali destinate alle istituzioni scolastiche, in quanto l'adozione del calendario ufficiale scolastico da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale Campano e del Piano*

delle attività delle singole scuole individuate per l'AS 2025/26 rappresenta un vincolo fondamentale per la pianificazione delle attività. Tale calendario, ad oggi, non è ancora stato reso disponibile e, pertanto, non consente di stabilire con esattezza i giorni e le date per l'effettiva realizzazione delle attività, che possono dunque solo essere supposte. Tuttavia, è possibile indicare, in modo generico, il mese e l'anno di svolgimento di ciascuna attività, rimandando la comunicazione delle date alla successiva pianificazione specifica, rispettando in tal modo le finalità progettuali e l'ordinamento scolastico? In tal senso, si richiedono chiarimenti circa la modalità corretta di compilazione della colonna "gg/mm/aa" nel caso in cui non fosse possibile indicare il giorno specifico. In particolare, si chiede se sia ammesso l'inserimento di dati parziali (es. "___/10/2025") o l'indicazione di un giorno convenzionale, a condizione che tale scelta venga adeguatamente motivata nelle note descrittive allegate.

R: L'Allegato 3 (SCHEDA DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE) ai punti 1.4 (Cronoprogramma delle attività) e 5.2 (Cronoprogramma delle azioni messe in atto per l'attuazione del progetto) richiede l'indicazione di date inerenti alla programmazione e allo svolgimento delle attività previste dalla proposta progettuale. Tuttavia, tenendo conto che l'effettiva pianificazione delle attività laboratoriali presso gli Istituti scolastici non potrà avvenire senza tener conto del calendario ufficiale scolastico per l'a. s. 2025-2026, sarà possibile indicare in modo generico il mese e l'anno in cui si prevede la realizzazione della proposta progettuale e comunicare il cronoprogramma dettagliato delle attività laboratoriali nella Scheda di Comunicazione che sarà inviata a tutti coloro che risultano assegnatari del contributo dell'Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di laboratori nelle scuole secondarie di I e II grado della città di Napoli nell'ambito del progetto "Cultura. Che classe!"

D: *Per un'ASD (Associazione senza scopo di lucro) l'autocertificazione della comunicazione antimafia deve essere sottoscritta solo dal Legale Rappresentante?*

R: L'autocertificazione della comunicazione antimafia da presentare alla Pubblica Amministrazione in sostituzione del certificato antimafia (art. 89 D.lgs. 159/2011) dovrà essere firmata dal Legale rappresentante dell'Associazione ovvero da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza. Sarà inoltre necessario per il Legale Rappresentante e da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza compilare e sottoscrivere anche la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI indicando gli estremi identificativi di eventuali familiari conviventi di maggiore età oppure inserendo la dicitura "NESSUNO" qualora non ci fossero familiari conviventi di maggiore età.

Argomento: Ammissibilità delle spese

D: *Quali tipi di ricevute sono ammesse se non sono fatture? Cioè cosa si intende per "ricevute quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente?"*

R: I documenti giustificativi della spesa ammissibili in fase di rendicontazione sono: le fatture, le ricevute per prestazioni con ritenuta d'acconto e le buste paga. Tutti i documenti giustificativi della

spesa dovranno essere intestati al beneficiario e riportare ab origine i riferimenti del progetto (titolo e CUP).

Argomento: Rendicontazione dei progetti

D: *Esiste la possibilità che un contributo da un ente privato non coincida con una sponsorizzazione? E' possibile avvalersi di contributi che non siano delle sponsorizzazioni, in pratica delle donazioni che non siano generiche, ma relative allo specifico progetto?*

R: I contributi, finanziari o in natura, di cui ci si avvale per la realizzazione delle attività del progetto dovranno essere forniti specificamente ed esclusivamente per il progetto finanziato. Ciò dovrà essere testimoniato in sede di rendicontazione fornendo una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del soggetto che offre il contributo. Non potranno essere considerati contributi da soggetti terzi quelli volti a finanziare genericamente l'attività del soggetto beneficiario (anche non relativa al progetto finanziato).

I soggetti terzi che forniscono i contributi lo fanno, in genere, per finalità pubblicitarie, in tal caso si parla di sponsorizzazioni. Sono sponsor tutti quei soggetti i cui loghi sono apposti all'interno del materiale pubblicitario e di comunicazione del progetto.

D: *Le donazioni liberali possono figurare come contributi?*

R: Sì, purché siano fornite specificamente ed esclusivamente per la realizzazione delle attività del progetto finanziato dal presente avviso. Ciò dovrà essere testimoniato in sede di rendicontazione fornendo una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del soggetto che offre il contributo.

D: *Se una proposta progettuale prevede una pubblicazione cartacea che raccolga i materiali prodotti durante i laboratori, è possibile che questi libri vengano poi venduti?*

R: No, i progetti finanziati con il presente avviso non possono generare entrate per il soggetto beneficiario.

D: *E' possibile utilizzare un teatro messo a disposizione da una parrocchia versando, attraverso bonifico, un contributo di beneficenza come sostegno alle attività parrocchiali specificamente riferite alla manutenzione e gestione del teatro (consumi, impianti, arredi, ecc...)? In tal caso il documento giustificativo del bonifico sarà una ricevuta non fiscale non essendo la parrocchia soggetto tenuto all'emissione di fatture o ricevute fiscali?*

R: Il contributo di beneficenza versato alla chiesa non è ammissibile in fase di rendicontazione in quanto non rappresenta il costo del servizio reso bensì un'offerta volontaria. E' possibile rilasciare

ricevute non fiscali, purché conformi alla normativa vigente, ma il corrispettivo deve essere relativo ad un servizio reso per la realizzazione delle attività del progetto.

D: *Se le spese superano il budget totale di 20.000 euro (18.000 di contributi comunali + 2.000 di autofinanziamento) è possibile farsi sostenere da contributi volontari di negozianti o piccole aziende? E, in tal caso, è possibile rilasciare solo una ricevuta non fiscale se si è esenti da IVA riportando sulla ricevuta la dicitura : “Corrispettivi decommercializzati ai sensi del comma 3 dell'art.148 del TUIR ed esente IVA ai sensi dell'art.4 D.P.R 633/72”? In caso di risposta favorevole, i versamenti dei contributi volontari dovranno essere effettuati a mezzo bonifico riportando in causale i riferimenti del progetto (CUP e nome progetto)? E' possibile riportare sulle comunicazioni dell'evento il nome di chi ha versato i contributi volontari?*

R: E' possibile ricevere contributi da soggetti privati per la realizzazione delle attività previste dal progetto finanziato. Tali contributi confluiranno nella quota di cofinanziamento al progetto e dovranno essere rendicontati al Comune di Napoli presentando: una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del soggetto offerente circa la volontà di erogare il contributo; estratto conto da cui si evinca l'introito della somma. I contributi finanziari da soggetti privati dovranno essere versati al beneficiario a mezzo bonifico riportante in causale gli estremi del progetto (titolo e CUP). Sarà possibile dare visibilità ai sostenitori e agli sponsor di progetto all'interno dei materiali di comunicazione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

D: *E' possibile stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO. CO. CO.) col testimonial? Quali altri tipi di rapporti si possono intrattenere in alternativa al CO. CO. CO.?*

R: Sì, E' possibile stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO. CO. CO.) col testimonial. Tutti i contratti sono legittimi purché stipulati conformemente alla normativa vigente.

D: *Gli Istituti scolastici coinvolti verranno pagati dalla nostra Associazione prima che il Comune corrisponda all'Associazione il contributo finale?*

R: Sì, l'importo spettante all'Istituto scolastico dovrà essere quietanzato prima della trasmissione della rendicontazione di progetto al Comune di Napoli.

D: *Saranno gli istituti scolastici coinvolti a individuare e contrattualizzare il personale scolastico che verrà impiegato nel progetto?*

R: Sì, è competenza del Dirigente scolastico individuare il personale dell'Istituto da destinare alle attività di progetto.

D: *Gli spazi che gli Istituti metteranno a disposizione sia per la realizzazione del laboratorio che della restituzione finale potranno figurare come contributi in natura da inserire nel piano economico? Oppure potranno figurare come contributi in natura solo gli spazi messi a disposizione dell'istituto per la restituzione e non quelli dedicati al laboratorio?*

R: Sì, gli spazi messi a disposizione dagli istituti sia per la realizzazione del laboratorio sia per la restituzione finale potranno essere rendicontati quali contributi in natura ricadenti, quindi, nella quota di cofinanziamento al progetto.

Argomento: Rinuncia e revoca

D: *Nel caso in cui un soggetto dovesse risultare assegnatario del contributo e firmasse la convenzione, sarebbe poi possibile/legittimo per quel soggetto rinunciare al contributo e al progetto dopo aver firmato la convenzione per mancanza di capacità finanziarie utili ad anticipare i costi?*

R: Ai sensi dell'articolo 19 dell'Avviso "il finanziamento decade a seguito di formale atto di rinuncia da parte del soggetto giuridico beneficiario, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione". La rinuncia deve essere comunicata al Comune di Napoli a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: bandi.cultura@pec.comune.napoli.it".